



Comune di Morciano di Romagna

**Provincia di
Rimini**

Regolamento Comunale per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti per la telefonia mobile cellulare (Adottato ai sensi dell'art. 8 l. 22.2.2001, n. 36 così come modificata dal D.L. 16.7.2020)

Approvato con delibera n. 34 del 21.7.2020
Modificato con delibera C.C. n. 5 del 28.1.2021

Sommario

CAPO 1: Premessa.....	3
ART. 1 – Oggetto.....	3
ART. 2 – Obiettivi	3
CAPO 2: Procedure autorizzative	3
ART. 3 – Programmi annuali delle installazioni	3
ART. 4 – Valutazione di programmi annuali.....	4
ART. 5 – Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV)	5
ART. 6 – Autorizzazione dei singoli impianti inclusi nella pianificazione annuale	5
ART. 7 – Autorizzazione di singoli impianti non previsti nella programmazione annuale	6
ART. 8 – Impianti mobili e stagionali	6
ART. 9 – Infrastrutture su sedime stradale	7
CAPO 3: Catasto, monitoraggio e controllo	7
ART. 10 – Catasto stazioni radio base.....	7
ART. 11 – Monitoraggio e mappatura del fondo elettromagnetico.....	8
ART. 12 – Vigilanza e controllo.....	8
CAPO 4: Divieti, limitazioni, procedure di risanamento degli impianti di telefonia mobile	8
ART. 13 – Divieti di localizzazione	8
ART. 14 – Limitazioni.....	9
ART. 15 – Risanamenti degli impianti fissi.....	9
CAPO 5: Partecipazione ed informazione	9
ART. 16 – Partecipazione	9
ART. 17 – Informazione.....	10
ART. 18 – Sanzioni.....	10

CAPO 1: Premessa

ART. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione di antenne per la telefonia mobile sul territorio comunale di Morciano di Romagna, le forme di localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il monitoraggio e il controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni, tenuto conto della pluralità delle fonti di emissione elettromagnetica nel campo delle radioonde e microonde.

ART. 2 - Obiettivi

1. Con il presente regolamento il Comune intende assicurare il corretto insediamento urbanistico, garantire l'attuazione, nell'installazione degli impianti diretti alla diffusione del segnale radio per la telefonia cellulare, del principio della cautela, della minimizzazione dei valori di campo elettromagnetico, con particolare riferimento alle aree di pertinenza di attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, della tutela della salute e dell'ambiente e del minore impatto ambientale e paesaggistico, nonché promuovere la corretta informazione alla popolazione.

CAPO 2: Procedure autorizzative

ART. 3 - Programmi annuali delle installazioni

1. Al fine di ottimizzare la collocazione degli impianti nel territorio comunale, con particolare riferimento alla esposizione della popolazione, ciascun Gestore di rete per telefonia mobile presenta al Comune, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) il programma annuale delle installazioni fisse da realizzare nell'anno successivo, corredato dalla localizzazione degli apparati e dalla documentazione tecnica prevista all'art. 8, comma 9 della Legge Regionale n. 30/2000.
2. Finalità della programmazione è assicurare la piena e puntuale applicazione delle norme e dei principi vigenti in materia di regolamentazione dell'esposizione alle onde elettromagnetiche attraverso il più razionale inserimento degli impianti nel territorio, perseguendo la minimizzazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici a carico delle popolazioni interessate e della tutela dell'ambiente e del paesaggio;
3. Obiettivo della programmazione è garantire il più razionale inserimento degli impianti di telefonia cellulare per i fini di cui sopra, privilegiando la razionalizzazione e l'ottimizzazione

degli interventi previsti dai Gestori di concerto con il Comune anche attraverso la condivisione di siti, l'individuazione e messa a disposizione di aree ed immobili pubblici, a partire da quelli tecnologici;

4. I programmi di cui al presente articolo sono valutati dal Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV) per gli impianti di telefonia mobile di cui al successivo art. 5.

ART. 4 – Valutazione di programmi annuali

1. Ciascun Gestore presenta al Comune, tramite il SUAP, il programma annuale degli impianti fissi che intende installare;
2. Il programma di cui al precedente comma, che dovrà corrispondere alle finalità ed agli obiettivi descritti dai commi 2 e 3 dell'art. 3 del presente regolamento, dovrà essere presentato entro il trenta (30) Settembre dell'anno precedente a quello di riferimento e sarà corredato dalla localizzazione puntuale degli apparati, da rappresentare su apposito elaborato tecnico, e dalla documentazione tecnica prevista dall'art. 8, comma 9 della L.R. n.30/2000;
3. Qualora uno o più gestori non presentino la rispettiva programmazione entro il termine previsto, le richieste di autorizzazione dei singoli impianti seguiranno le procedure ed i tempi previsti per siti non compresi nel Programma annuale (art.7 comma 1 del presente regolamento);
4. Il programma annuale, oltre ad indicare la localizzazione degli impianti, può individuare aree circoscritte (di raggio non superiore a 150 m) nelle quali il gestore, per garantire il servizio secondo gli standard previsti dalla concessione ministeriale, prevede di installare stazioni radio base. Il programma, completo dei dati precedentemente richiamati, dovrà essere inoltrato a mezzo PEC all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'Ente comunale;
5. Il GTV di cui al successivo art. 5 valuta i Programmi, entro i 90 giorni successivi al 30 settembre. Di questi 90 giorni, i primi 60 sono riservati alla verifica della rispondenza della programmazione alle finalità ed al perseguimento degli obiettivi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3 e pertanto le domande per il rilascio delle singole concessioni/autorizzazioni edilizie dei siti dovranno essere presentate solo dopo la decorrenza dei suddetti 60 giorni;
6. Il Comune dà notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione del Programma annuale mediante pubblicazione dell'avviso di deposito all'Albo Pretorio del Comune di Morciano di Romagna, fissando un termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L.R. n. 30/2000;
7. Entro trenta (30) giorni il GTV, tramite il SUAP, potrà richiedere integrazioni alla documentazione presentata. Nel caso di richiesta di integrazione i termini per la conclusione del procedimento verranno interrotti e ricominceranno a decorrere dalla data di ricezione della documentazione richiesta da parte del SUAP;
8. Il GTV può convocare una riunione con i gestori per proporre eventuali modifiche ai siti puntuali e/o alle aree di ricerca presentate e/o l'eventuale condivisione dei siti;
9. La documentazione relativa alle eventuali modifiche concordate con i gestori dovranno pervenire allo SUAP entro quindici (15) giorni dalla data della suddetta riunione. Diversamente dette modifiche non potranno essere considerate ai fini della conclusione della procedura autorizzativa;
10. Il GTV procede ad effettuare la valutazione tecnica definitiva dei programmi, ivi compresa la valutazione delle osservazioni presentate, redigendo apposita relazione conclusiva;
11. Nella relazione conclusiva sono individuati gli impianti puntualmente identificati nei programmi che rispettano la normativa vigente e quanto previsto dal presente regolamento, in particolare per quanto previsto dagli artt. 13 e 14. Per i siti indicati come aree di ricerca, la

relazione può indicare prescrizioni da osservare ai fini del rilascio dell'autorizzazione/concessione del sito puntuale;

12. Il Comune autorizza l'installazione degli impianti previsti nei Programmi o parte di essi sulla base della relazione conclusiva del GTV. L'autorizzazione verrà rilasciata dal SUAP entro i 90 giorni decorrenti dal 30 settembre dell'anno precedente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 in relazione alla necessità di richiedere la concessione/autorizzazione edilizia ove prevista dalla legge e dai Regolamenti edilizi vigenti. Il Consiglio Comunale verrà informato, in aula, relativamente alla relazione conclusiva di cui al punto 11. Il relativo atto non verrà sottoposto a votazione.

ART. 5 – Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV)

1. Per un'efficace valutazione della programmazione, per garantire l'ottimizzazione degli interventi proposti e la corretta valutazione di tutte le problematiche inerenti la materia, viene istituito un Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV);
2. Tale gruppo, coordinato da un funzionario del Comune di Morciano di Romagna, è costituito da rappresentanti degli uffici comunali coinvolti nonché da eventuali esperti del settore nominati all'uopo dal Comune di Morciano di Romagna;
3. Il gruppo tecnico di valutazione, entro 60 giorni dalla presentazione dei programmi annuali forniti dai gestori, predispone una relazione scritta con le valutazioni effettuate; tali valutazioni dovranno tenere conto delle caratteristiche specifiche del territorio, delle novità tecnologiche, delle conoscenze scientifiche e delle ricerche sanitarie al fine di proporre indicazioni e soluzioni ottimali per la realizzazione degli impianti;
4. Le attività del GTV verranno rese pubbliche sul sito del Comune e all'albo pretorio al fine della presentazione di eventuali osservazioni entro 30 gg dalla pubblicazione.

ART. 6 – Autorizzazione dei singoli impianti inclusi nella pianificazione annuale

1. In tutti i casi in cui l'installazione dei manufatti relativi ai singoli siti necessiti a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti della concessione o autorizzazione edilizia, le domande di concessione edilizia e/o autorizzazione edilizia dovranno essere presentate al SUAP corredate dalla documentazione necessaria per il rilascio della concessione/autorizzazione edilizia e per l'espressione del parere ARPAE e AUSL. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda potrà essere richiesta la presentazione di documentazione integrativa; in tal caso i termini per la conclusione del procedimento sono interrotti e ricominceranno a decorrere dalla data di ricezione della documentazione richiesta;
2. Il rilascio dell'autorizzazione/concessione edilizia, fermo quanto stabilito al comma 6 dell'art.4, avverrà entro i 60 giorni successivi alla presentazione della richiesta. Al rilascio dell'Atto concessivo/autorizzativo seguirà comunicazione, da parte del Sportello Unico, di conclusione del procedimento;
3. I Gestori garantiscono di comunicare al Comune, ARPAE ed AUSL, entro 20 giorni, l'avvenuta attivazione e/o modifica degli impianti autorizzati/concessionati in aggiornamento del catasto stazioni radio base di cui al successivo art. 10, nonché della mappa dei livelli di emissione del fondo elettromagnetico relativa all'area di installazione di cui al successivo art. 11;
4. Ogni e qualsiasi modifica dell'impianto, ivi incluse le modifiche al profilo radioelettrico, seguirà l'iter procedurale indicato all'art. 87- ter, comma, 1 di cui al d.lgs. 1 Agosto 2003, n. 259.

ART. 7 – Autorizzazione di singoli impianti non previsti nella programmazione annuale

1. In casi particolari e per motivate esigenze di copertura del servizio, singoli impianti non previsti dal Programma annuale potranno essere autorizzati nel rispetto delle procedure di informazione di cui all'art. 16 e la relativa autorizzazione/concessione verrà rilasciata, entro i 120 giorni dalla presentazione della domanda completa della documentazione prevista, fermo restando che le domande di autorizzazione/concessione per gli impianti non previsti nella programmazione annuale potranno essere presentate solo successivamente all'autorizzazione dei Programmi annuali;
2. Nel caso di variazioni degli impianti installati rispetto all'autorizzato, modifiche che comunque non interessino il manufatto, i gestori si impegnano ad inviare preventivamente al Comune, tramite il SUAP, la documentazione relativa, che sarà trasmessa ad ARPAE ed AUSL al fine di ottenere, entro sessanta (60) giorni, la necessaria autorizzazione.

ART. 8 – Impianti mobili e stagionali

1. Per impianto mobile si intende l'impianto installato su strutture mobili e ricollocabile, che non necessita di concessione/autorizzazione edilizia e viene utilizzato nel sito per un tempo prestabilito;
2. Gli impianti di cui al precedente comma 1 possono essere previsti:
 - a) a servizio di manifestazioni temporanee, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione;
 - b) per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico, come ad esempio nelle stazioni turistiche, una sola volta e per un periodo massimo di quattro (4) mesi;
 - c) per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione di un impianto fisso, una sola volta e per un tempo massimo di quattro (4) mesi;
 - d) necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza e sicurezza:

Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale.

L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego;

3. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.”;

4. Degli impianti mobili è data comunicazione al Comune quarantacinque (45) giorni prima della loro collocazione. Il Comune entro trenta (30) giorni dalla ricezione della comunicazione può chiedere al gestore una diversa localizzazione. Alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) parere favorevole di ARPAE ed AUSL;
 - b) descrizione del tipo di iniziativa e relativa durata corredata dei tempi di installazione dell'impianto mobile;
 - c) localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala 1:2000;
 - d) polizza fideiussoria di cui al successivo comma 6;
5. In casi del tutto eccezionali e per manifestazioni di durata limitata (spettacoli occasionali di vario genere, avvenimenti sportivi ecc.), il Comune può derogare ai tempi previsti al comma 4;
6. In ogni caso, al termine prefissato l'area di sedime deve essere ripristinata nelle condizioni precedenti. Il ripristino e/o la rimozione debbono essere garantiti mediante polizza fideiussoria ed atto unilaterale d'impegno alla rimozione, senza nulla pretendere. Decorsi i termini, la mancata rimozione degli impianti li configura come installazioni non autorizzate e, come tali, soggette alle sanzioni previste all'art. 17 della L.R. n. 30/2000;
7. Impianti installati e rimossi/disattivati secondo un periodo ciclico (impianti stagionali) sono soggetti all'osservanza della procedura prevista per gli impianti fissi. La concessione/autorizzazione edilizia inizialmente rilasciata riporterà le clausole per la rimozione / disattivazione ciclica.

ART. 9 - Infrastrutture su sedime stradale

1. Per la realizzazione di infrastrutture su sedime stradale gli operatori presentano al comune almeno 30 gg prima dell'avvio dei lavori l'esatta ubicazione degli scavi.
2. Il comune provvederà a concordare ulteriori accorgimenti in merito al posizionamento della struttura e le concrete modalità di lavorazione allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale.
3. L'operatore è tenuto a svolgere le attività di scavo e reinterro secondo le prescrizioni del comune.

CAPO 3: Catasto, monitoraggio e controllo

ART. 10 - Catasto stazioni radio base

1. Con DGR 25.9.2019 è stata disposta l'attivazione, dal 1.10.2019, del Catasto regionale delle sorgenti dei campi elettrici. Magnetici ed elettromagnetici". Il "catasto" risponde alle specifiche tecniche della struttura base informatica dei dati informatica dei dati del catasto nazionale per le SRB;
2. Il comune acquisisce le informazioni relative al proprio territorio acquisendole dal catasto regionale in particolare per tutti i dati previsti dal MATTM del 13.2.2014.

ART. 11 – Monitoraggio e mappatura del fondo elettromagnetico

1. Al fine di inquadrare l'intera pianificazione secondo i criteri di cui all'art. 2 e per la generale caratterizzazione del territorio, il Comune realizzerà ed aggiornerà la mappatura del fondo elettromagnetico tramite il monitoraggio (ovvero campo elettrico misurato) e la mappatura del fondo elettromagnetico stimato con modello di calcolo in condizione di massima emissione delle antenne autorizzate;
2. Il campo elettrico non deve superare il valore di attenzione pari a 6 V/m previsto dal DPCM 8.7.2003.

ART. 12 – Vigilanza e controllo

1. Il Comune effettuerà attività di controllo e di vigilanza sugli impianti di telefonia cellulare per prevenire forme di inquinamento elettromagnetico, avvalendosi di ARPAE ed AUSL con le modalità di cui all'art. 17 della L.R. 44 del 19 aprile 1995. Verrà promosso il monitoraggio con carattere di continuità partecipando fattivamente al progetto di rete regionale di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici a radiofrequenza;
2. Le attività di controllo e vigilanza saranno effettuate dal comune ai sensi del precedente art.11 comma 1; Le risultanze di tale controllo saranno oggetto di pubblicazione ai sensi e per gli effetti del comma 4 art.5
3. ARPAE dovrà effettuare verifiche strumentali, successivamente all'installazione dell'impianto nei punti ritenuti più significativi, nei seguenti casi:
 - a) qualora la valutazione teorica dell'esposizione ai c.e.m. sia superiore a 1.5 V/m come campo elettrico in edifici con permanenza superiore a 4 ore giornaliere;
 - b) nelle aree sensibili (aree con attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche);
 - c) in tutte quelle situazioni in cui, anche di concerto con l'Amministrazione Comunale, se ne ravveda l'opportunità.
4. L'autorizzazione di Arpae deve derivare da una verifica preventiva e quindi da una approvazione del comune sulle planimetrie fornite dal gestore richiedente l'installazione, soprattutto laddove l'installazione si trovi limitrofa ad abitazioni e/o negozi o servizi ove vi sia una permanenza umana superiore alle quattro ore giornaliere.
5. Il comune di Morciano di Romagna riceve le planimetrie dai soggetti gestori ne verifica la correttezza e il grado di aggiornamento con l'esatta collocazione degli edifici, con le relative distanze dalla stazione radio base e con le relative altezze sia sul livello del suolo che sul livello del mare. Accertando che la situazione altimetrica e le altezze di tutti gli edifici forniti dal gestore come parte integrante della documentazione di progetto siano corrispondenti alla situazione reale del luogo.

CAPO 4: Divieti, limitazioni, procedure di risanamento degli impianti di telefonia mobile

ART. 13 – Divieti di localizzazione

1. Le localizzazioni di impianti SRB sono vietate, ai sensi della DGR del 21.7.2008:

- in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche (delimitate dal perimetro esterno) individuate a mezzo delle NTA e della relativa cartografia;
- nelle zone di parco e per attrezzature pubbliche classificate F e G (ad eccezione delle sottozone classificate G1 per le quali il PRG consente “le attrezzature tecnologiche di servizi pubblici o di pubblica utilità”),
- sugli edifici di valore storico-architettonico e monumentale denominati A(is) ovvero tutelati ai sensi del codice dei beni culturali (D. LGS. N. 42/2004) a meno che si dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere competente della Soprintendenza ai beni culturali e paesaggistici.

Si specifica, inoltre, che per “aree con attrezzature sanitarie” sono da intendersi quelle ove è prevista la degenza, fino a diversa identificazione normativa e/o giurisprudenziale.

ART. 14 – Limitazioni

1. Nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie assistenziali e scolastiche, nonché in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore, la localizzazione di nuovi impianti avviene perseguendo l’obiettivo di qualità di 6 V/m valutato ai recettori da conseguire anche all’aperto nelle aree intensamente frequentate;
3. La localizzazione degli impianti in prossimità di aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche è consentita qualora si persegua l’obiettivo di qualità teso alla minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici degli utenti di dette aree ovvero quando il valore del campo elettrico risulti, compatibilmente con la qualità del servizio da erogare, il più possibile vicino al valore di fondo preesistente.
2. Deve essere mitigato, per quanto possibile, l’impatto visivo delle stazioni radio base e deve comunque essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio;
3. In riferimento al precedente comma 2, i nuovi impianti ripetitori saranno dislocati all’esterno dei centri abitati (definiti ai sensi del comma 6 dell’ex art.A-5 della L.R. n.20/2000 ovvero dal vigente Codice della Strada) quando questo, a parità di servizio offerto, garantisca la minimizzazione dell’esposizione all’inquinamento elettromagnetico per la popolazione complessivamente interessata.

ART. 15 – Risanamenti degli impianti fissi

1. Per quanto concerne le modalità e le procedure relativi ai risanamenti degli impianti di telefonia mobile, si richiama quanto previsto dall’art. 10 della L.R. n. 30/2000;
2. Gli impianti in essere all’entrata in vigore del presente regolamento devono tendere a perseguire l’obiettivo di qualità previsto al comma 1 dell’art. 14 attraverso un percorso concertativo con i soggetti gestori.

CAPO 5: Partecipazione ed informazione

ART. 16 – Partecipazione

1. Come previsto dall’art. 4, comma 6 del presente regolamento, il Comune da notizia alla cittadinanza dell’avvenuta presentazione del programma annuale mediante pubblicazione

dell'avviso all'Albo Pretorio, fissando un termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 30/2000;

2. Il Comune assicura alla cittadinanza ed agli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge n. 241/90 e s.m.i., l'informazione e la partecipazione alle procedure in atto, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale della vigente normativa in materia relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei gestori.

ART. 17 - Informazione

1. Dovranno essere organizzate, anche con il supporto di ARPAE ed AUSL, iniziative di informazione della cittadinanza, con particolare attenzione ai giovani e di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico.

ART. 18 - Sanzioni

1. Per quanto concerne le sanzioni, trova applicazione la vigente normativa in materia.